



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2007 (21.12)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:
2007/0247 (COD)
2007/0248 (COD)
2007/0249 (COD)

15499/07

**TELECOM 158
CODEC 1312**

NOTA

della: Presidenza
al: Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione"

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/22/CE e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche

Valutazione d'impatto

- Orientamenti per la discussione

1. In data 29 novembre 2005, il Consiglio ha adottato l'approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto¹, in cui si è impegnato a tenere pienamente conto delle valutazioni d'impatto della Commissione nell'esaminare le proposte legislative e non legislative di quest'ultima.

¹ Doc. 14901/05

In data 12 maggio 2006, il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha preso atto del documento "Trattamento delle valutazioni d'impatto nell'ambito del Consiglio - Orientamenti indicativi destinati ai presidenti dei Gruppi"¹ ed ha convenuto di raccomandarne l'utilizzo, in modo flessibile e pragmatico, quale guida indicativa per il trattamento delle valutazioni d'impatto nell'ambito del Consiglio.

Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006, nelle relative conclusioni della presidenza², ha accolto con soddisfazione l'ulteriore radicamento del ricorso alle valutazioni d'impatto integrate a livello globale nell'adozione delle decisioni in tutte le istituzioni, quale elemento essenziale del processo di definizione delle politiche.

2. Le valutazioni d'impatto della Commissione sono elaborate come ausilio per la definizione delle politiche all'interno della Commissione e dovrebbero essere utilizzate per informare il dibattito sulla proposta. E' stato altresì convenuto che ciascuna istituzione debba essere responsabile della valutazione delle proprie proposte o modifiche, nonché della scelta dei mezzi cui ricorrere per la valutazione d'impatto, ivi comprese le risorse organizzative interne. La valutazione d'impatto della Commissione deve quindi essere discussa sulla scorta degli orientamenti di questa.

Occorre osservare che una valutazione d'impatto non sostituisce le decisioni politiche e non dovrebbe condurre a ritardi o complicazioni ingiustificati nel processo legislativo.

3. La presidenza portoghese ritiene molto importante il principio del miglioramento della regolamentazione e giudica che le valutazioni d'impatto debbano essere utilizzate per facilitare la definizione maggiormente informata delle politiche e contribuire a determinare se e in che modo debba essere intrapresa un'azione, nonché per un esame approfondito delle misure necessarie, conformemente ai principi enunciati nei documenti precitati. Ecco perché la presidenza ora propone che la valutazione d'impatto della Commissione riguardante i progetti di proposte relative al riesame del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi delle comunicazioni elettroniche sia discusso dal Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione".

¹ Doc. 9382/06

² Doc. 10633/06

4. La discussione su una valutazione d'impatto intende offrire alle delegazioni la possibilità di esaminare se la proposta corrisponda alle analisi della valutazione d'impatto e se quest'ultima fornisca informazioni sufficienti a maturare una posizione. Pertanto la presidenza desidera suggerire alle delegazioni di focalizzare la discussione sui seguenti quesiti:

- 1) La valutazione d'impatto della Commissione ha analizzato le opzioni esistenti e i loro più importanti effetti, positivi e negativi?
- 2) Le proposte legislative risultano giustificate sulla scorta della valutazione d'impatto fornita?
